

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 8-1534

Emergenza Covid 19. Disposizioni sulla proroga dei termini, di cui alla DGR 49-3602 del 27 luglio 2001, per il pagamento dei contributi esonerativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999, versati dai datori di lavori al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

la legge n. 68 del 12 marzo 1999, all'articolo 5, comma 3, sancisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta;

la DGR 23 luglio 2001, n.49 -3602 al punto 5 dispone che *“I versamenti relativi ai periodi 1 gennaio/ 30 giugno e 1 luglio/ 31 dicembre verranno effettuati a consuntivo con scadenza semestrale entro la data del 16 gennaio (per il semestre 1 luglio / 31 dicembre) ed entro la data del 16 luglio (per il semestre 1 gennaio / 30 giugno).*

Preso atto della grave situazione economica verificatesi a causa dell'attuale emergenza epidemiologica COVID 19 e della conseguente difficoltà delle imprese.

Ritenuto opportuno prevedere, senza ledere in alcun modo il diritto al lavoro delle persone con disabilità e senza incidere sulle politiche attive e di inclusione al lavoro in atto né sulle risorse previste, di prorogare di 90 giorni i suddetti termini finali relativi al 1° ed al 2° semestre 2020, disponendo quanto segue:

16 luglio 2020 è prorogato al 16 ottobre 2020 (1° semestre 2020);

16 gennaio 2021 è prorogato al 16 aprile 2021 (2° semestre 2020).

Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022";

vista la DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio della Regione Piemonte in quanto la proroga delle scadenze non produce effetti diretti e indiretti sul bilancio e, pertanto, vengono conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

di stabilire che per il pagamento relativo agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999, sono prorogati di 90 giorni i termini finali previsti dalla DGR 23 luglio 2001, n. 49 - 3602 *“Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n. 68 art. 5, comma 7”*, disponendo quanto segue:

- 16 luglio 2020 è prorogato al 16 ottobre 2020 (1° semestre 2020);

- 16 gennaio 2021 è prorogato al 16 aprile 2021 (2° semestre 2020);

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio della Regione Piemonte in quanto la proroga delle scadenze non produce effetti diretti e indiretti sul bilancio e, pertanto, vengono conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)